



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA SINDACALE

Atto n. 5 del 20/08/2026

Oggetto: DISCIPLINA DELLA SOSTA DEI VEICOLI NELLE VIE DEL CENTRO STORICO – SALVAGUARDIA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE E GARANZIA DEL TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI CON MODALITÀ PORTA A PORTA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

il centro storico del Comune di Tiana è caratterizzato dalla presenza di vie e strade di ridotta larghezza, in alcuni tratti prive di marciapiede e con spazi di transito particolarmente limitati;

nelle predette vie è consentita la sosta dei veicoli purchè effettuata in maniera compatibile con le caratteristiche della strada e senza arrecare intralcio alla circolazione;

è stato rilevato che alcuni veicoli vengono lasciati in sosta in posizione centrale rispetto alla carreggiata ovvero in posizione tale da occupare una parte significativa della sede stradale;

tale modalità di sosta determina, nelle strade di ridotta larghezza, una concreta e significativa limitazione della circolazione, fino a impedire in determinati casi il passaggio dei veicoli e persino il transito pedonale;

tale situazione determina altresì difficoltà e, in alcuni casi, l'impossibilità di transito dei mezzi impiegati per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta;

la presenza di veicoli che occupino la parte centrale della carreggiata può inoltre compromettere il transito dei mezzi di soccorso, di emergenza, di pubblica sicurezza e degli altri mezzi destinati allo svolgimento di servizi pubblici essenziali;

CONSIDERATO CHE

la particolare conformazione urbanistica e viaria del centro storico impone una disciplina della sosta che tenga conto della ridotta larghezza delle carreggiate e della necessità di assicurare la contemporanea fruibilità delle stesse da parte dei diversi utenti;

non appare necessario disporre un divieto generalizzato di sosta, potendo la stessa essere consentita quando effettuata lateralmente e in condizioni tali da non pregiudicare la circolazione;

deve invece essere impedita qualsiasi modalità di sosta che, per la posizione del veicolo o per lo spazio occupato, determini un intralcio alla circolazione o impedisca il passaggio dei pedoni, dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia e dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti;

la continuità e la regolarità del servizio di raccolta differenziata porta a porta costituiscono un'esigenza di interesse pubblico che deve essere salvaguardata anche attraverso una corretta disciplina della circolazione e della sosta;

RITENUTO

di dover disciplinare la sosta nelle vie del centro storico stabilendo che essa possa essere effettuata esclusivamente in posizione laterale e comunque nel rispetto delle condizioni necessarie a garantire il libero transito;

di dover vietare espressamente la sosta nella parte centrale della carreggiata e, più in generale, ogni modalità di parcheggio che determini l'occupazione della sede stradale in misura tale da impedire o rendere difficoltoso il passaggio dei veicoli, dei pedoni o dei mezzi adibiti ai servizi pubblici;

di dover garantire in particolare il regolare transito dei mezzi destinati alla raccolta differenziata porta a porta, nonché dei mezzi di soccorso, emergenza e pubblica sicurezza;

VISTI

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni e integrazioni;

in particolare, l'art. 7 del Codice della Strada, relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

l'art. 157 del Codice della Strada, relativo alle modalità di arresto, fermata e sosta dei veicoli;

l'art. 158 del Codice della Strada, relativo ai divieti di fermata e di sosta;

l'art. 159 del Codice della Strada, relativo alla rimozione e al blocco dei veicoli;

il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

ORDINA

Art. 1 – Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica alle vie e agli spazi pubblici ricadenti nel centro storico del Comune di Tiana, caratterizzati da ridotta larghezza della carreggiata e da particolari condizioni di viabilità, nelle quali la sosta dei veicoli possa determinare intralcio o impedimento alla circolazione veicolare e pedonale e al regolare svolgimento dei servizi pubblici.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano, in particolare, alle strade del centro storico nelle quali, per la loro conformazione e larghezza, risulti necessario garantire la libera disponibilità della carreggiata per il transito dei veicoli, dei pedoni, dei mezzi di soccorso, di pubblica sicurezza e dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta.

Art. 2 – Sosta laterale consentita

Nelle vie interessate dalla presente ordinanza la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente in posizione laterale rispetto alla carreggiata, purché effettuata nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e a condizione che la presenza del veicolo non determini intralcio o pericolo per la circolazione.

Il veicolo dovrà essere collocato in modo da occupare il minor spazio possibile della carreggiata, tenuto conto delle caratteristiche della strada e delle esigenze di circolazione.

Art. 3 – Divieto assoluto di occupazione della parte centrale della carreggiata

È espressamente vietata la sosta di qualsiasi veicolo nella parte centrale della carreggiata.

È altresì vietata qualsiasi modalità di sosta che, indipendentemente dalla posizione assunta dal veicolo, determini una riduzione dello spazio disponibile tale da:

- a) impedire o rendere difficoltoso il transito degli altri veicoli;
- b) impedire o rendere difficoltoso il transito dei pedoni;
- c) impedire o rendere difficoltoso il transito dei mezzi di raccolta dei rifiuti;
- d) impedire o rendere difficoltoso il transito dei mezzi di soccorso, emergenza e pubblica sicurezza;
- e) compromettere il regolare svolgimento di servizi pubblici essenziali.

La sosta non può in alcun caso essere effettuata in posizione tale da trasformare la carreggiata, anche parzialmente, in un'area di ingombro o da impedire il normale transito lungo la strada.

Art. 4 – Obbligo di garantire il transito

Chiunque lasci un veicolo in sosta nelle vie interessate dalla presente ordinanza è tenuto a verificare che la posizione del mezzo consenta il regolare transito degli altri utenti della strada.

La sosta deve essere immediatamente rimossa qualora, anche successivamente al suo posizionamento, sopraggiungano condizioni che determinino un concreto impedimento o intralcio alla circolazione.

Art. 5 – Servizio di raccolta differenziata porta a porta

È vietata la sosta dei veicoli che impedisca, ostacoli o renda difficoltoso il transito dei mezzi utilizzati per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta.

La disposizione si applica anche quando l'impedimento sia determinato dalla particolare ristrettezza della carreggiata e dalla posizione del veicolo in sosta.

Il regolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti costituisce servizio di pubblico interesse e deve essere garantito lungo le vie interessate dalla presente ordinanza.

Art. 6 – Mezzi di soccorso e pubblica sicurezza

È vietata qualsiasi modalità di sosta che impedisca o ostacoli il transito dei mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia, dei mezzi di emergenza sanitaria e degli altri veicoli destinati a servizi pubblici o di emergenza.

In presenza di situazioni di emergenza, ogni veicolo che costituisca ostacolo al transito dovrà essere immediatamente rimosso dal conducente.

Art. 7 – Rimozione dei veicoli

I veicoli lasciati in sosta in violazione delle disposizioni della presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, e in particolare nei casi in cui la sosta costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, si procederà alla rimozione forzata del veicolo ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.

Art. 8 – Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa vigente.

Restano ferme le ulteriori sanzioni previste per le specifiche violazioni accertate dagli organi competenti.

Art. 9 – Vigilanza

La vigilanza sul rispetto della presente ordinanza è demandata agli organi di Polizia competenti ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 10 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e rimane efficace fino a revoca, modifica o sostituzione.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e della restante normativa vigente.

La presente ordinanza viene trasmessa agli uffici comunali competenti e agli organi di Polizia per gli adempimenti di rispettiva competenza.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune secondo le modalità previste dalla legge.

Il Sindaco
Melissa Vacca